

Croce Rossa Italiana

Comitato Centrale

ORDINANZA COMMISSARIALE

N - 206 / 09 DEL D 6 LUG. 2009

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il D.P.C.M. n.97 del 6 maggio 2005, di approvazione dello Statuto

dell'Associazione Italiana della Croce Rossa ed in particolare l'art. 14 comma 4 relativo alla procedure di nomina dell'Ispettore Nazionale del

Corpo Militare della CRI;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30.10.2008, con

il quale vengono sciolti gli Organi Statutari dell'Associazione;

VISTO l'art. 16, comma 2, dello Statuto CRI in base al quale la Croce Rossa

Italiana è organizzata in una componente istituzionale ed in una componente volontaristica, alla quale fanno capo gli organismi di cui

all'art. 9 comma 2 disciplinati da appositi regolamenti;

VISTO l'art. 48 dello Statuto della CRI:

VISTA l'Ordinanza Commissariale 362/05 del 01.07.2005 relativa

all'approvazione del "Regolamento per l'Organizzazione ed il Funzionamento delle Componenti Volontaristiche della Croce Rossa

Italiana";

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 57/2008 del 20.02.2009 relativa alla

nomina di una commissione per la modifica del "Regolamento per l'Organizzazione ed il Funzionamento delle Componenti

Volontaristiche della Croce Rossa Italiana";

CONSIDERATI i risultati dei dibattiti in Commissione;

RITENUTO urgente formalizzare un primo emendamento al predetto

"Regolamento per l'Organizzazione ed il Funzionamento delle Componenti Volontaristiche della Croce Rossa Italiana" approvato con OC 362/05 del 01.07.2005 relativamente alla materia disciplinata

all'art. 16 "norme disciplinari";

CON I POTERI conferiti con D.P.C.M. del 30/10/2008;

DETERMINA

A parziale modifica dell'Ordinanza Commissariale 362/05 del 01.07.2005, l'art 16 della stessa è integralmente sostituito dal seguente testo:

ART. 16 (NORME DISCIPLINARI)

Nell' esercizio delle loro attività i Volontari C.R.I. sono soggetti alle norme disciplinari contemplate nel presente Regolamento.

Ai Volontari C.R.I., in rapporto alla gravità delle infrazioni e/o trasgressioni, sono applicati i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) richiamo verbale;
- b) ammonizione scritta:
- c) sospensione temporanea per un periodo massimo di 6 mesi;
- d) espulsione dalla Componente.

Il richiamo verbale è una dichiarazione verbale di biasimo, a fronte di lievi trasgressioni, comunque da annotarsi nel fascicolo personale del volontario.

L'ammonizione scritta è una dichiarazione di biasimo formalizzata per iscritto previa contestazione all'interessato, con invito formale a discolparsi entro 20 gg.. Il provvedimento va inserito nel fascicolo personale ed è inflitto nel caso di reiterate lievi trasgressioni e nel caso di trasgressioni di più grave entità.

Il richiamo verbale e l'ammonizione scritta rientrano nella competenza del Vertice Locale della Componente.

I provvedimenti del richiamo e dell'ammonizione scritta nei confronti dei Vertici Locali, Provinciali e Regionali della Componente, sono di competenza dell'Organo gerarchico immediatamente superiore.

Avverso l'ammonizione scritta è ammesso ricorso in via gerarchica ovvero in opposizione, da presentarsi per iscritto entro 30 gg. al competente Vertice della Componente che deciderà insindacabilmente e motivatamente entro 60 gg. dopo aver sentito le parti interessate. Decorsi i 60 gg., in mancanza di una decisione espressa, il ricorso si intende accolto.

Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento di ammonizione scritta è comunicato al volontario interessato mediante una comunicazione personale in cui dovrà essere indicato l'oggetto del procedimento promosso, l'ufficio e la persona responsabile del procedimento, la data entro la quale deve concludersi il procedimento, l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

La sospensione, per un periodo massimo di sei mesi, è inflitta:

1) per gravi negligenze in servizio;

- 2) per contegno scorretto verso gli Organi di amministrazione, il pubblico, i colleghi ed i dipendenti della Croce Rossa Italiana;
- 3) per comportamento non conforme al decoro delle funzioni;

4) per violazione del segreto d'ufficio;

- 5) per comportamento che produca interruzione o turbamento nella regolarità o continuità del servizio;
- 6) per denigrazioni dell'amministrazione e dei suoi Organi e delle altre Componenti;
- 7) per l'uso improprio o l'abuso delle cariche previste dal presente Regolamento;
- 8) per uso non autorizzato di automezzi o di altri strumenti e dotazioni C.R.I..

La sospensione non può essere comminata senza adeguata motivazione e senza che l'infrazione sia stata previamente contestata al Volontario C.R.I. con invito formale a discolparsi entro il termine di 20 gg..

La sospensione è proposta dal Vertice Locale della Componente e/o dal Presidente del Comitato di appartenenza; la stessa viene comminata da un Collegio formato dal Vertice Regionale della Componente di appartenenza del Volontario interessato e dai vertici regionali delle altre Componenti. Detto Collegio è convocato e presieduto dal Presidente del Comitato Regionale di riferimento del Volontario interessato. Per le province autonome di Trento e Bolzano il citato collegio è costituito dagli Ispettori Provinciali delle Componenti ed è presieduto dal Presidente del Comitato Provinciale di appartenenza del volontario oggetto del procedimento disciplinare. Il Collegio decide a maggioranza assoluta entro il termine di 60 gg. dalla data di ricevimento della proposta di applicazione del provvedimento disciplinare.

Decorso tale termine senza che l'Organo adito si sia pronunciato, la proposta s'intende respinta.

Nei confronti dei Vertici Locali, Provinciali e Regionali, la proposta di sospensione è demandata all'Organo gerarchicamente superiore.

Nei confronti dei vertici regionali delle Componenti la decisione è demandata ad un Collegio formato dai vertici nazionali delle Componenti. Detto Collegio è convocato e presieduto dal Presidente Nazionale della CRI. Il Collegio decide a maggioranza assoluta entro il termine di 60 gg. dalla data di ricevimento della proposta di applicazione del provvedimento disciplinare.

Avverso il provvedimento disciplinare di sospensione è ammesso ricorso, da presentarsi per iscritto entro 30 gg. al Consiglio Direttivo Nazionale che deciderà entro i successivi 90 gg., decorsi i quali, in mancanza di una decisione espressa, il ricorso si intende accolto.

Nei confronti dei Vertici Nazionali delle Componenti il provvedimento di sospensione è riservato alla competenza del Consiglio Direttivo Nazionale ed è ammesso ricorso da presentarsi per iscritto entro 30 gg. al Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana che deciderà entro il termine di 90 gg., decorsi i quali, in mancanza di una decisione espressa, il ricorso si intende accolto.

Il procedimento di sospensione comporta, ad istanza, l'audizione del volontario interessato e del Presidente del Comitato di appartenenza.

Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento di sospensione è comunicato al volontario interessato mediante una comunicazione personale in cui dovrà essere indicato l'oggetto del procedimento promosso, l'ufficio e la persona responsabile del procedimento, la data entro la quale deve concludersi il procedimento, l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

<u>L'espulsione</u> è comminata:

- 1) per le fattispecie previste per la sospensione allorché raggiungano un grado di particolare gravità o in caso di reiteratezza;
- 2) per atti che rivelino mancanza del senso dell'onore e del senso morale;
- 3) per illecito uso o distrazione di somme di pertinenza dell'associazione;
- 4) per richiesta o accettazione di compensi per i servizi svolti;
- 5) per gravi atti di in subordinazione;

Il provvedimento dell'espulsione è comminato da un Collegio formato dai vertici nazionali delle Componenti. Detto Collegio è convocato e presieduto dal Presidente Nazionale della CRI. Il Collegio decide a maggioranza assoluta entro il termine di 60 gg. dalla data di ricevimento della proposta di applicazione del provvedimento disciplinare. Il provvedimento è richiesto del Vertice Regionale competente, che provvede a istruire la proposta di espulsione pervenuta dal Vertice Locale, dopo aver sentito le parti interessate.

Avverso il provvedimento disciplinare di espulsione è ammesso ricorso da presentarsi per iscritto ed entro 30 gg. al Presidente Nazionale della C.R.I. che deciderà entro il termine di90 gg., decorsi i quali, in mancanza di una decisione espressa, il ricorso si intende accolto.

Per i Vertici Locali, Provinciali e Regionali dei Volontari C.R.I. la proposta di espulsione viene formulata dall'Organo gerarchicamente superiore della Componente.

Nei confronti dei Vertici Nazionali delle Componenti il provvedimento di espulsione è riservato alla competenza del Consiglio Direttivo Nazionale ed è ammesso ricorso da presentarsi per iscritto entro 30 gg. Al Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana

che deciderà entro il termine di 90 gg., decorsi i quali, in mancanza di una decisione espressa, il ricorso si intende accolto.

In casi di particolare gravità ed in attesa della definitività del provvedimento disciplinare di espulsione il Volontario C.R.I. è sospeso dal servizio, con provvedimento motivato del vertice territorialmente competente, su richiesta del Presidente del Comitato di appartenenza del Volontario.

Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento di espulsione è comunicato al volontario interessato mediante una comunicazione personale in cui dovrà essere indicato l'oggetto del procedimento promosso, l'ufficio e la persona responsabile del procedimento, la data entro la quale deve concludersi il procedimento, l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Avv. Francesco ROCGA

L'atto non comporta oneri Il Dirigente del Servizio Amministrazione e Finanza

- 206/09 06 LUG. 2009